



Studio Violi S.r.l.



Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza negli ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli Organizzativi e Consulenza per la Direzione

Qualità Sicurezza Privacy Ambiente Risk Management
Responsabilità Amministrativa 231 Etica Consulenza e Audit per la Direzione

2023 Dicembre

Il nostro punto di vista su...

Anno 16 – 2° sem



Periodico di informazione

per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI

Indice delle NOTIZIE (N)



- N1) **Sicurezza sul lavoro:** Covid al lavoro: regole su tamponi e quarantena
- N2) **Sicurezza sul lavoro:** Sanzioni per violazioni antinfortunistica, rivalutazione in Gazzetta
- N3) **Privacy:** Sanzioni GDPR e cyberattacchi – in aumento dal 2018 in tutta la UE
- N4) **Privacy:** ACN e Garante Privacy insieme per un ambiente digitale più sicuro - Approvate le Linee Guida per la conservazione delle password
- N5) **Privacy:** Dopo l'attacco ransomware il Garante della privacy sanziona l'Asl per misure di sicurezza inadeguate

SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO

- Sul sito <http://www.dottrinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c> sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro



AFORISMA DEL MESE

“I fattori più importanti per avere successo sono la pazienza, un'attenzione ai risultati di lungo termine, un investimento importante nelle persone che lavorano con noi e un impegno costante per la qualità”

Anonimo

Scadenziario di Dicembre 2023 sul sito del Sole 24 Ore <http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/scadenze.shtml>



Tel. 338 6132605 Fax: 059 682304
E-mail: giorgiovioli@libero.it info@studiovioli.com giorgiovioli@pec.it
Web: www.studiovioli.com

Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO) P.I. e C.F. 02836380366 – REA 335410 CCIAA MO – Cap. Soc. € 10.000 I.V.



“Rischio scivolamento o movimentazione manuale dei carichi?”

Notizie



-N1) Sicurezza sul lavoro: Covid al lavoro: regole su tamponi e quarantena

In aumento in Italia i contagi Covid-19: lo conferma l'ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in base ai quali la situazione Coronavirus in Italia risulta preoccupante, a fronte di uno scarsissimo ricorso ai vaccini.

Covid a lavoro con sintomi: si può?

Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023 ha abrogato il divieto di mobilità per le persone positive in isolamento. Se prima non era possibile andare con il Covid al lavoro oggi questo è divenuto possibile.

La risposta alla domanda "Covid al lavoro con i sintomi: si può?" non rimane però di immediata risposta: tutto dipende da fattori come la presenza o meno di sintomi, il tipo di lavoro svolto e le indicazioni del medico curante.

Si deve giustificare l'assenza per Covid?

Risultare positivi al tampone Covid **non è più sufficiente per giustificare l'assenza dal lavoro. Ora, come per qualsiasi altra malattia infettiva, è necessario avere un certificato medico che attesti la necessità di assentarsi dal lavoro.**

Questo significa che il Covid-19 non viene più considerato una malattia speciale e viene trattato allo stesso modo di altre malattie infettive.

In caso di positività al Covid con sintomi che impediscono di svolgere il proprio lavoro, bisogna restare a casa e seguire le indicazioni del medico che, rilascerà un certificato di malattia.

In questo caso, si ha diritto all'indennità di malattia INPS e alle eventuali integrazioni previste dal proprio contratto collettivo.

Possibile anche essere sottoposto a visite fiscali per accertare il tuo stato di salute.

Si può andare al lavoro con il Covid?

Il lavoratore può decidere di recarsi al lavoro anche con il Covid. **Non è infatti obbligato a recarsi dal medico per ottenere un certificato di malattia. Dunque, può continuare a lavorare, anche con sintomi.**

Si consiglia però di **indossare una mascherina chirurgica o FFP2** quando si entra in contatto con altre persone, di rimanere a casa se si è sintomatici, di igienizzare le mani e di evitare luoghi affollati. Inoltre, **si deve evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza e di non frequentare ospedali o RSA.**

È importante informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni precedenti alla diagnosi, se sono anziane, fragili o immunodepresse. Infine, se si è persone fragili o immunodepresse, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano, è necessario contattare il proprio medico curante.

Covid al lavoro senza sintomi: come fare?

Diverso il caso in cui si risulti positivi e ci si rechi con il Covid al lavoro, senza sintomi, o con sintomi lievi che non impediscono di svolgere il proprio lavoro. A meno di diverse indicazioni da parte del datore di lavoro, **attualmente non ci sono regole che impediscano di recarsi al lavoro con il Covid senza sintomi.**

Ovviamente, come in tutti i casi, è sempre consigliabile rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione personale, nel rispetto dei colleghi.

In questo caso, ovvero qualora si continui a lavorare con il Covid da asintomatici, non si avrà diritto all'indennità di malattia INPS, ma si potrebbe avere accesso, di comune accordo con il proprio datore di lavoro, allo smart working o ad altre forme di flessibilità lavorativa.

A tal proposito, appare utile ricordare che il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie super invalidanti, anche se la loro mansione non è compatibile con questa modalità di lavoro, scadrà il 30 settembre 2023.

Questo è stabilito dall'articolo 28-bis del decreto lavoro, il quale è stato convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. Al momento, non sono previste proroghe oltre tale data.

Covid, si può lavorare se un contatto stretto è positivo?

Ancora diverso il caso di chi ci chiede, sempre con riferimento alla positività al Covid, se si può lavorare se un contatto stretto è positivo. Chi sa di essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19, ora, non deve più seguire il regime dell'auto-sorveglianza, ovvero non è più necessario indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni dopo l'ultimo contatto con un positivo al Covid-19.

È comunque consigliato effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dopo l'ultimo contatto. **Si deve, quindi, seguire per lo più il buon senso, monitorando il proprio stato di salute, verificando la propria eventuale positività al virus in caso di insorgenza dei sintomi.**

Certificato medico per Covid: come funziona?

Diciamo subito che il tampone non può più essere ritenuto un sintomo del Covid e che non è possibile rilasciare un certificato medico a un paziente che, come avveniva in passato spesso al telefono. Ciò potrebbe, infatti, aprire la porta all'autodiagnosi e giustificare le assenze dal lavoro senza il filtro del medico.

Tuttavia, se il paziente è sintomatico e non può lavorare, il certificato medico serve ad esentare la persona malata dai suoi compiti lavorativi, allo stesso modo di altri casi di malattia.

In questo caso, il certificato – così come avviene per altre malattie infettive – non protegge completamente i colleghi dal contagio, in quanto, quando i sintomi scompaiono, il paziente potrebbe tornare a lavorare anche positivo al virus.

In generale, quindi, per il Covid il certificato medico segue oggi le stesse regole previste per ogni altro caso di assenza dal lavoro per malattia.

Quarantena e tampone Covid: come funziona oggi?

Non essendo più prevista la quarantena né altra forma di isolamento domiciliare per pazienti positivi al Coronavirus né per i loro contatti stretti, ad oggi non è possibile far valere la malattia prolungata ai fini di un'indennità INPS senza il certificato medico che prescriva (per la sola durata ritenuta necessaria alla guarigione) l'assenza dal lavoro.

In sintesi, se si sta male ci si può assentare dal lavoro previo certificato di malattia (ma non si parla più di quarantena).

Se il medico effettua il tampone e questo risulta positivo, andrà comunicato alla ASL. Se nonostante la positività si sta bene e si vuole invece andare a lavorare, non ci sono obblighi ma solo raccomandazioni di prudenza nei confronti dei colleghi, per non contagiarli.

Quanti sono oggi i casi di Coronavirus?

Oggi in Italia, come in altri Paesi, è predominante la variante del Covid EG.5 chiamata Eris. Si tratta di una variante più resistente e in grado di sfuggire alle difese anticorpali, a causa di una specifica mutazione nella proteina Spike del virus. Questa mutazione rende il virus più difficile da combattere, sia per le persone che hanno avuto infezioni precedenti che per quelle vaccinate.

- N2) Sicurezza sul lavoro: Sanzioni per violazioni antinfortunistica, rivalutazione in Gazzetta

Il decreto direttoriale MinLavoro 20 settembre 2023 (apparso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 ottobre 2023) arriva in attuazione dell'articolo 306, comma 4-bis del Dlgs 81/2008 ("T.u. Sicurezza sul lavoro"), disposizione che affida al Dicastero il compito di rivalutare, ogni cinque anni, le ammende e le sanzioni pecuniarie previste dallo stesso Testo unico, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo.

La rivalutazione, che riguarda **le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs 81/2008 e ad altri analoghi atti per materia (tra cui potrebbero esserci il Dlgs 101/2020 sulle radiazioni ionizzanti e il Dlgs 624/1996 sulle industrie estrattive), si applica con riferimento alle violazioni commesse dal 1° luglio 2023.**

Nel rispetto di quanto chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 22 giugno 2018) in occasione della precedente rivalutazione quinquennale (ex decreto direttoriale 6 giugno 2018), l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" che, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008, devono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

- N3) Privacy: Sanzioni GDPR e cyberattacchi – in aumento dal 2018 in tutta la UE

Dal maggio 2018 a novembre 2023 i garanti dei singoli stati europei hanno irrogato oltre 4 miliardi e 286 milioni di euro di ammende, adottando 6680 provvedimenti punitivi. In Italia ci sono state 598 sanzioni per oltre 197 milioni di euro..

A fare la conta è il Comitato europeo per la protezione dei dati (siglato Edpb), ovvero l'organismo che riunisce tutti i garanti della privacy. I numeri sono stati diffusi il 12 dicembre 2023, all'interno del documento intitolato: "contributo dell'Edpb alla relazione sulla applicazione del Gdpr" (regolamento sulla privacy (UE) n. 2016/679).

Sanzioni

Il contributo dell'Edpb espone molte statistiche significative sullo stato di attuazione del Gdpr a oltre cinque anni dall'inizio della sua operatività (25 maggio 2018): tra queste si mettono in evidenza quelle sulle sanzioni. Nel frattempo, il cybercrime non accenna ad arretrare: l'associazione Clusit ha contato nel primo semestre in Italia 1382 cyberattacchi, il più alto numero mai registrato fino ad ora.

Dal 2018, in giro per l'Ue, il conto delle sanzioni privacy ammonta a un totale irrogato di euro 4.286.100.604,65. L'importo per l'Italia è stato di euro 197.058.157 (in cinque anni), una cifra che la colloca al terzo posto, subito dopo Irlanda e Lussemburgo. Il primo posto dell'Irlanda, con la cifra mostruosa di euro 2.855.412.000, è però influenzato dal fatto che quello stato è competente per un gran numero di colossi del web, che hanno ricevuto ingiunzioni multimilionarie. Anche la seconda piazza del Lussemburgo risente di un'anomalia: del totale ingiunto in 5 anni (746.374.375 euro) la quasi totalità (oltre 746 milioni e 319 mila euro) arriva da una sola sanzione applicata a Amazon nel 2021.

Il terzo posto dell'Italia è, dunque, di tutto rispetto, considerato anche che stanno dietro Francia, Spagna e Germania. Quanto al numero di sanzioni, dal 2018, in tutta l'UE, sono state 6680: a fare la parte del leone abbiamo Germania (2106), Spagna (1596) e Italia (598). Il podio si conferma tale e quale anche se si considera il solo 2023 (che registra, fino a novembre), 1249 episodi (tra cui 134 dall'Italia).

A corredo dei numeri l'Edpb informa che la maggior parte delle sanzioni è stata inflitta per violazione delle disposizioni del Gdpr in materia di liceità del trattamento e la sicurezza del trattamento, nonché dei principi relativi al trattamento dei dati personali; trattamento illecito di categorie particolari di dati personali; diritti degli interessati; protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; per mancata collaborazione con le autorità di controllo e in relazione a violazioni dei dati personali (data breach).

Sono state inoltre irrogate sanzioni pecuniarie per la **violazione delle condizioni per un valido consenso; degli obblighi relativi ai titolari e ai responsabili del trattamento, nonché in relazione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento; all'esecuzione di valutazioni di impatto privacy (Dpia);** ai requisiti relativi ai responsabili della protezione dei dati (Dpo) e, infine, in relazione ai principi generali per il trasferimento dei dati personali extra Ue. Non emerge, invece, un'analisi significativa dei casi in cui le sanzioni dei Garanti sono state contestate davanti ai giudici. In Italia sono state impugnate 661 sanzioni e ci sono state 98 vittorie del Garante, ma non ci sono informazioni a riguardo di quante, delle altre 563, si siano chiuse con la vittoria del ricorrente e quante siano ancora pendenti.

Cyberattacchi

Considerate queste cifre ci si aspetterebbe un impatto positivo sulla protezione dei dati. Purtroppo, l'attesa è mal riposta se si considerano le ultime rilevazioni del Rapporto 2023 di Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) sulla sicurezza ICT in Italia per il 2023.

Nel primo semestre 2023, il Clusit ha registrato 1382 cyberattacchi, il numero maggiore di sempre, in costante ascesa anno per anno. In Italia, riferisce il Rapporto, dal 2019 la situazione è in costante peggioramento: confrontando il numero di attacchi rilevati nel primo semestre 2018 con quelli del 2023 la crescita è stata dell'86%. E la media mensile di attacchi gravi è passata da 124 a 230 (quasi 8 al giorno).

- N4) Privacy: ACN e Garante Privacy insieme per un ambiente digitale più sicuro - Approvate le Linee Guida per la conservazione delle password

Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale

Ed è proprio con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, sia dei fornitori di servizi digitali sia degli sviluppatori di software, che l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno messo a punto specifiche Linee guida Conservazione password, fornendo importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.**

Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall'utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche.

Tali attacchi informatici sfruttano la cattiva abitudine degli utenti di utilizzare la stessa password per l'accesso a diversi servizi online, con la conseguenza che la compromissione delle credenziali di autenticazione di un singolo servizio

potrebbe causare l'accesso non autorizzato a una pluralità di sistemi. Studi di settore dimostrano che il furto di username e password consente ai cybercriminali di commettere numerose frodi a danno delle vittime.

I dati rubati vengono utilizzati per entrare illecitamente nei siti di intrattenimento (35,6%), nei social media (21,9%) e nei portali di e-commerce (21,2%). In altri casi, permettono di accedere a forum e siti web di servizi a pagamento (18,8%) e finanziari (1,3%).

Le Linee Guida sono rivolte a tutte le imprese e le amministrazioni che, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, conservano sui propri sistemi le password dei propri utenti, le quali si riferiscono a un numero elevato di interessati (es. gestori dell'identità digitale SPID o CieID, gestori PEC, gestori di servizi di posta elettronica, banche, assicurazioni, operatori telefonici, strutture sanitarie, etc.), a soggetti che accedono a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni (es. dipendenti di pubbliche amministrazioni), oppure a tipologie di utenti che abitualmente trattano dati sensibili o giudiziari (es. professionisti sanitari, avvocati, magistrati).

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire raccomandazioni sulle funzioni crittografiche ritenute attualmente più sicure per la conservazione delle password, in modo da evitare che le credenziali di autenticazione (username e password) possano venire violate e finire nelle mani di cybercriminali, per essere poi messe online o utilizzate per furti di identità, richieste di riscatto o altri tipi di attacchi.

Le Linee Guida, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono consultabili sui siti web www.gpdp.it e www.acn.gov.it

- N5) Privacy: Dopo l'attacco ransomware il Garante della privacy sanziona l'Asl per misure di sicurezza inadeguate

Sanzione del Garante privacy di 30.000 euro la Asl Napoli 3 Sud per non aver protetto adeguatamente da attacchi hacker i dati personali e i dati sanitari di 842.000 tra assistiti e dipendenti.

La struttura sanitaria aveva subito un attacco ransomware che attraverso un virus aveva limitato l'accesso al data base della struttura sanitaria e richiesto un riscatto per ripristinare il funzionamento dei sistemi.

Come previsto dalla normativa in materia protezione di dati personali, l'Asl aveva provveduto a comunicare il data breach al Garante che ha immediatamente aperto un'istruttoria sull'accaduto per verificare le misure tecniche e organizzative adottate dalla Asl sia prima che dopo l'attacco subito.

Diverse le importanti criticità rilevate dal Garante a seguito dell'attività ispettiva, come la mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali e a garantire la sicurezza delle reti, anche in **violazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design). L'accesso alla rete tramite vpn avveniva infatti mediante una procedura di autenticazione basata solo sull'utilizzo di username e password.**

Inoltre, **la carenza di segmentazione delle reti aveva causato la propagazione del virus all'intera infrastruttura informatica.**

Nel sanzionare l'illecito il Garante ha tenuto conto del fatto che il data breach ha riguardato dati idonei a rilevare informazioni sulla salute di un numero molto rilevante di interessati, ma anche dell'atteggiamento non intenzionale e collaborativo della Asl.

Dopo l'accaduto, l'azienda ha adottato una serie di misure volte non solo ad attenuare il danno subito dagli interessati, ma anche a ridurre la replicabilità dell'evento stesso, tra le quali l'attivazione di una procedura di accesso alla rete tramite VPN con doppio fattore di autenticazione.



Sinceri Auguri di Buon Natale 2023 e Sereno Anno 2024

Questo Natale Studio Violi ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà alle persone in difficoltà attraverso il sostegno ad associazioni locali e nazionali: Caritas Diocesana di Carpi, Fondazione IEO-MONZINO, Ageop, Telethon, Ant Onlus.

La chiusura per le festività natalizie è prevista dal 27 dicembre al 29 dicembre compresi e dal 2 al 5 gennaio compresi; lo

Studio sarà disponibile per urgenze.

Per urgenze potrà contattare l'ing. Violi al 338/6132605 o givioli@gmail.com

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti

ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant'Unione

PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comuniciamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza al Reg. 679/2016/UE, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo info@studiovioli.com. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui al Reg. 679/2016/UE.

Credits: si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, postilla, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati